CAMERA DEI DEPUTATI N. 3544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FRASCA

Presentata il 16 luglio 1971

Interpretazione autentica dell'articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'interpretazione dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato non consente a tutti i pubblici dipendenti di godere in maniera uniforme del congedo ordinario.

Avviene infatti che mentre per il pubblico dipendente che usufruisca del congedo in un solo periodo consecutivo, questo avrà la durata del mese con il quale viene a coincidere (31, 30 ed anche 28 per il caso che il congedo coincida con il mese di febbraio), il pubblico dipendente che invece ne usufruisca in modo non continuativo vedrà tradotto in giorni il « mese » previsto dalla legge e cioè 30, pari alla media dei giorni componenti i singoli mesi dell'anno.

La disparità di trattamento consegue alla diversa valutazione dei giorni festivi: nel primo caso il periodo di congedo si riduce di tanti giorni per quanti siano quelli festivi, compresi in tale periodo, nel secondo tale contrazione non si verifica.

Inoltre la scelta del periodo in cui attuare il diritto al congedo ordinario può essere soltratta al pubblico dipendente per esigenze di servizio ed in conseguenza concretarsi o nel periodo minimo di 28 giorni o in quello massimo di 31.

Consegue da tutto ciò, onorevoli colleghi, la opportunità di eliminare le incongruenze lamentate e di fissare con legge i criteri di una giusta interpretazione del « mese » di congedo ordinario di cui all'articolo 36 del testo unico.

La proposta che si sottopone alla vostra approvazione tende infatti a stabilire che tutti i pubblici dipendenti, salvo quelli che godano già di una condizione più favorevole, anche quando usufruiscano del congedo ordinario in un solo periodo continuativo, ne debbano usufruire per 31 giorni effettivi, prescindendo dal numero dei giorni del mese prescelto e da quello dei giorni festivi in esso compresi.

Ne consegue che anche quando il congedo sia distribuito in periodi di minore durata del mese, la invocata parità di trattamento tra i pubblici dipendenti impone che esso si estenda a 31 giorni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'impiegato che abbia diritto ad un congedo ordinario retribuito, ne usufruisca, esclusi i giorni di festività, per 31 giorni, sia che ciò avvenga in un solo periodo continuativo o in più periodi di minore durata.